Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 5 aprile — Numero 80

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 16
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, *che proroga i contratti di locazione di appartamenti o di case di abitazione, contemplati nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, dell'art. 1 del decreto n. 477 del 1920, e stabilisce altresì nuove norme per le locazioni dei negozi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1514;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Disposizioni per gli affitti o le pigioni delle case di abitazione.

Art. 1.

I contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione contemplati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 col decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477 sono prorogati al 1° luglio 1922.

Durante il periodo di proroga dal 1° luglio 1921, al 30 giugno 1922, il locatore può chiedere in aggiunta all'aumento di pigione di cui all'art. 2 del suddetto decreto un ulteriore aumento non superiore al 30 per cento della pigione in corso alla data del 18 aprile 1920.

Art. 2.

Le date del 1° luglio 1921 e 30 giugno 1922 stabilite nell'articolo precedente per la proroga delle locazioni, s'intendono sostituite per i Comuni ove i contratti di locazione hanno inizio a scadenza ad epoca consuetudinaria, dalla data consuetudinaria immediatamente posteriore o anche da quella anteriore più vicina, purchè comprese nei due mesi precedenti.

Art. 3.

I contratti stipulati fra il locatore ed i terzi con data certa anteriore al 15 dicembre 1920 e relativi alle case di abitazione contemplate nell'art. 1 del presente decreto hanno efficacia anche di fronte all'inquilino.

TITOLO II.

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni relative alle locazioni di locali

adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione contenute nei RR. decreti 15 agosto 1919, n. 1514, e 18 aprile 1920, n. 477, il conduttore, alle scadenze del contratto, quando questa si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1921, potrà adire la commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controversie contemplate dal presente decreto-legge.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza più vicina al 31 luglio 1921.

Nei Comuni dove alla pubblicazione del decreto-legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 5.

In ogni capoluogo di mandamento sarà costituita a cura del prefetto della provincia una Commissione arbitrale presieduta dal magistrato titolare della pretura locale, o, in mancanza del magistrato titolare della pretura viciniore e della quale faranno parte due proprietari di case e due conduttori di locali indicati nell'articolo precedente.

Nei centri ove esistano associazioni di proprietari di case, i due proprietari verranno designati al prefetto dalle Associazioni medesime; negli altri luoghi, o qualora manchi tale designazione, essi saranno da lui nominati tra i proprietari di case che non siano conduttori di locali ad uso d'industria, commercio e professione.

La designazione degli altri due membri commerciali o professionisti spetterà alla Camera di commercio e, qualora questa non provveda, la nomina sarà fatta dal prefetto.

Con le modalità di cui sopra saranno pure nominati due membri supplenti, un proprietario ed un conduttore, i quali sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Nei Comuni divisi in più mandamenti si costituiranno altrettante Commissioni quanti sono i mandamenti.

I membri della Commissione arbitrale possono venire ricusati dalle parti nei casi previsti dall'art. 116 del Codice di procedura civile, ed è ad essi applicabile il disposto dall'art. 119 dello stesso Codice.

Sulla ricusazione ed astensione delibera immediatamente e definitivamente il presidente della Commissione; e, rispetto a quest'ultimo, delibera il presidente del tribunale.

Art. 6.

Le controversie relative ai rapporti di locazione-conduzione, cui può estendersi il giudizio della Commissione arbitrale, comprendono:

a) la concessione di una proroga al contratto di locazione;

b) la determinazione della misura della pigione, sia nel caso che, decisa la proroga, le parti non riescano a concordarsi sul fitto, sia nel caso che il proprietario non neghi la proroga ma richieda un corrispettivo, che il conduttore sostenga eccessivo;

c) gli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore dal proprietario nell'ipotesi che questi o direttamente o con diverso conduttore riesca a trar profitto dall'avviamento procurato al negozio dal primo conduttore.

Art. 7.

La Commissione decide con criteri di equità inappellabilmente.

Nei riguardi della proroga essa non può consentirla che per un altro ed ultimo anno, al fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio.

Art. 8.

La Commissione arbitrale deve tener giusto conto delle ragioni sostenute da entrambe le parti. In conseguenza:

a) nei riguardi della proroga dovrà considerare:

rispetto al conduttore, se egli abbia dimostrato l'impossibilità o quanto meno la grave difficoltà di procurarsi altro locale che possa essere adibito all'uso di cui all'art. 4;

rispetto al proprietario, se, avuto riguardo alle sue condizioni personali o di famiglia, alle esigenze del conduttore debbano prevalere le imprescindibili necessità del proprietario;

b) nei riguardi della misura della pigione converrà tener presenti i mutamenti nelle valutazioni della moneta in relazione all'inizio del contratto e alla sua durata successiva, l'importanza dei tributi ed oneri di ogni specie che gravano sulla proprietà fondiaria, i cangiamenti seguiti nello stato, nella situazione e, in conseguenza, nel valore dei locali affittati ed in ogni altro elemento inteso ad accrescerne o a ridurne il profitto.

La Commissione dovrà altresì usare particolari riguardi per quegli Istituti ed esercizi che, rispondendo a necessità d'ordine generale, siano soggetti a speciali norme che ne determinino la ubicazione o influiscano sul loro reddito.

Nel calcolare la misura del fitto la Commissione dovrà aver cura di escludere ogni accrescimento del valore del locale derivante dall'avviamento industriale, commerciale e professionale dovuto alla opera del conduttore.

In quanto le parti non concordino diversamente, la determinazione dell'equa misura della pigione da parte della Commissione non avrà valore oltre l'anno dalla scadenza di cui all'art. 4.

Art. 9.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 del presente decreto-legge, il conduttore uscente avrà diritto a compenso di fronte al proprietario soltanto nel caso in cui questi, ovvero il nuovo conduttore, esercitino lo stesso commercio e la stessa industria.

Art. 10.

Nel caso di rinnovazione del contratto di locazione in seguito a giudizio della Commissione arbitrale, è nullo di diritto qualunque contratto di cessione o di subaffitto di negozio da parte del conduttore che avvenga senza consenso del proprietario. In tal caso questi potrà ottenere dal pretore competente l'applicazione delle norme di cui all'art. 154 del Codice di procedura civile.

Art. 11.

Ogni azione da svolgersi avanti la Commissione è fatta per biglietto a norma dell'art. 132 Codice di procedura civile.

Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 4.

Quando però fra la data di scadenza consuetudinaria dei contratti, anteriore o posteriore alla data del presente decreto, e il giorno in cui il decreto stesso entrerà in vigore, intercedano meno di due mesi, le azioni di cui sopra dovranno essere proposte entro un mese dalla pubblicazione, da farsi a cura del prefetto della Provincia, dell'atto di costituzione delle singole Commissioni arbitrali.

Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controversie a cui si riferisce questo decreto-legge, ove, a termini delle consuetudini locali il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

Pendente il termine di cui sopra ed il giudizio davanti alle Commissioni arbitrali, è sospesa la efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario o stragiudiziale di sfratto.

Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 225 e relativo regolamento in quanto esse siano applicabili.

Art. 12.

Le prescrizioni del presente decreto-legge sono estese anche ai contratti di locazione di alberghi e case di salute attualmente in esercizio.

Tali contratti, qualunque sia l'epoca della loro scadenza, potranno essere prorogati dalle Commissioni arbitrali di cui all'art. 5 al 31 luglio 1923 o alla data consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1923.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano in alcun caso ai contratti aventi data certa anteriore al 1° novembre 1920 fra il locatore e il conduttore ovvero fra il locatore e i terzi.

Art. 14.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 323, *che eleva la misura della indennità professionale agli ufficiali medici della R. marina, agli ufficiali del genio navale e di quelli di vascello S. A. N., provvisti di laurea.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge num. 2142, del 2 novembre 1919, modificato col Regio decreto-legge, n. 116, del 1° febbraio 1920;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità professionale di lire 1500 annue, stabilita per il corpo del genio navale e per il corpo sanitario della Regia marina con la tabella *C*, annessa al Regio decreto n. 2142 del 2 novembre 1919, è elevata a lire 2500 annue da concedersi a tutti gli ufficiali degli accennati corpi di qualsiasi grado, e di vascello S. A. N. di cui all'art. 7, ultimo comma, di detto decreto.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1921, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 337, *che autorizza la spesa di L. 115,000,000 per l'esecuzione di urgenti opere pubbliche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la complessiva spesa di L. 110.000.000 per far fronte alla esecuzione di opere pubbliche per le quali non sono sufficienti le disponibilità dei fondi assegnati con le leggi precedenti.

Art. 2.

La somma come sopra autorizzata è ripartita fra le varie opere pubbliche come alla allegata tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 3.

La somma di L. 110.000.000, di cui all'articolo 1, è stanziata per L. 56.000.000 nell'esercizio 1920-921 e per L. 54.000.000 nel 1921-1922, secondo risulta dall'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 4.

È autorizzata la costruzione a cura diretta dello Stato della ferrovia Villa Santina-Ampezzo e la spesa di L. 5.000.000 per provvedere ai lavori preliminari della ferrovia stessa.

Della spesa suddetta L. 1.000.000 saranno stanziate al capitolo 195, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921 e L. 4.000.000 al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio 1921-922.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1358, è modificato come segue:

« Per i lavori di costruzione della ferrovia anzidetta è autorizzata una prima spesa di L. 51.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 6.000.000 per l'esercizio finanziario 1919-920 e L. 15.000.000 in in ciascuno degli esercizi successivi 1920-921, 1921-922 e 1922-923 ».

Art. 6.

Il ministro del tesoro, mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà opportune, provvederà i fondi occorrenti per gli stanziamenti di cui al capitolo 195, esercizio 1920-921 ed al capitolo 217 esercizio 1921-922 della tabella *B* allegata al presente decreto, nonchè per quelli di cui al secondo comma del precedente art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Ripartizione delle autorizzazioni di spesa di lire 110.000.000 per le opere pubbliche.

a) L. 7.000.000 per la sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di RR. trazzere della Sicilia;

b) L. 8.000.000 per le opere stradali costruite dallo Stato e per il concorso dello Stato per le opere stradali eseguite dalle Provincie in applicazione delle leggi 27 giugno 1869, n. 6147, e successiva;

c) L. 3.000.000 per la costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente Rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione e ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna;

d) L. 3.000.000 lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

e) L. 2.000.000 opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, numero 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, art. 6, comma *c*), e tabella *C*, lettera c), n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, Regio decreto 1° aprile 1915, n. 426, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635;

f) L. 10.000.000 per il fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, n. 126 e 30 giugno 1909, n. 407;

g) L. 4.000.000 per consolidamento di frane minaccianti gli abitati cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le Provincie suddette - Concorso dello Stato a favore del comune Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili da pericoli di franamento tabella *D* ed *E*, ed art. 62, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 9, lettere *a*) e *b*), della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15, lettera *l*) (nn. 1, 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081;

h) L. 3.000.000 per i lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa nelle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti;

i) L. 2.000.000 per i sussidi per opera di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse, e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911. Concorso dello Stato nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per la esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali e nelle isole;

l) L. 200.000 pei lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgomberi di aree pubbliche, costruzione di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso pubblico in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (R. decreto 22 novembre 1919, n. 2587, 29 gennaio 1920, n. 129);

m) L. 6.000.000 di assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (R. decreto 14 gennaio 1915);

n) L. 5.000.000 per i lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria e del 29 giugno 1919 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080 e art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e R. decreto 22 gennaio 1920, n. 129);

o) L. 2.000.000 per i provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei Comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno e 10 settembre 1919 nelle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena (lett. *f*) dell'art. 1 del decreto Reale 6 novembre 1919, numero 2241);

p) L. 16.000.000 pei provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (decreto Reale 23 settembre 1920, numero 1315);

q) L. 1.000.000 per le spese per provvedere ai bisogni di opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917 nelle provincie di Arezzo e Perugia (decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1907, n. 1807);

r) L. 800.000 per le spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1919; demolizioni e puntellamento di edifici pericolanti e sgomberi di aree pubbliche; ricoveri provvisori e stabili per le persone rimaste senza tetto ed opere igieniche indispensabili; concessione di sussidi per riparazioni di stabili appartenenti a persone di condizione povera; concessione di sussidi per riparare e ricostruire edifici pubblici, provinciali o comunali ed appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico (art. 1 del R. decreto 12 marzo 1920, n. 503);

s) L. 2.000.000 per le riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (articolo 5, lettera *a* del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925);

t) L. 2.500.000 pel completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (legge 30 giugno 1904, n. 293);

u) L. 7.500.000 per la costruzione della ferrovia Fossano-Mondovì-Ceva (legge 19 luglio 1909, n. 518);

v) L. 20.000.000 per la costruzione della ferrovia direttissima Roma-Napoli (leggi 30 giugno 1904, n. 293, 12 luglio 1908, n. 444, e 12 marzo 1911, n. 258);

z) L. 5.000.000 per la costruzione delle ferrovie complementari, a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Birro-Filaga-Prizzi-Palazzo-Adriano e Belia-Aidone (leggi 9 luglio 1905, n. 413, e 12 luglio 1908, n. 444, e decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

TABELLA

Numero del capitolo 1920-921	Numero del capitolo 1921-922	DENOMINAZIONE	Stanziamenti Esercizio 1920-921	Stanziamenti Esercizio 1921-922
102	103	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia. Leggi 27 giugno 1897, n. 246, 25 febbraio 1900, n 56 (art. 1, lett. *C*); 27 dicembre 1903, n. 514 (articolo 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *f*); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere *c*) e *d*); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. *d*); 5 aprile 1908, n 126 (art. 1, lett. *a*); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. *h*); 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *a*) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *a*), Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *a*), 1° aprile 1915, n. 426, e art 1° del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 569 (Spesa ripartita)	3,000,000	4,000,000
103	105	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. *e*); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. *b*); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. *d*) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. *c* ed *e*) e dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026, (art. 3, lett. *b*) e 1° aprile 1915, n. 426. Concorso dello Stato per le opere stradali eseguite dalle Provincie in applicazione delle leggi 27 giugno 1869, n. 6147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (elenco III, tab. *B*) e 8 aprile 1915, n. 524, e dell'art. 9, lett. *e*) del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019. (Spesa ripartita)	4,000,000	4,000,000
104	106	Costruzione e ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali continentali e delle isole, eccettuate le Provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679, modificato con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dal decreto Reale 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita)	1,000,000	2,000,000
114	—	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lett. *h*), 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. *a*), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. *a*); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma *b*) e *d*), e tabella *C*, lett *b*, n. 4 (parte) e 5, lett. *d*), n. 9): 20 marzo 1913, n. 215 (art. 3, lett. *c*) e *d*); dal R. decreto 30 dicembre 1913, n. 1435 (art. 3); dalla legge 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. *c*), e dai Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *c*) e 1° aprile 1915, n. 426 e dal decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 426, e dal decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635. (Spesa ripartita)	3,000,000	

Numero del capitolo 1920-921	Numero del capitolo 1921-922	DENOMINAZIONE	Stanziamenti Esercizio 1920-921	Stanziamenti Esercizio 1921-922
117	—	Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9 e 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F* (art. 6, comma *c*, e tabella *c*, lett. *c*, n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311, decreto Reale 1° aprile 1915, n. 426, e decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635) (Spesa ripartita)	2,000,000	—
124	—	Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, ed altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1908, n. 126 e 30 giugno 1909, n. 407	10,000,000	—
178	181	Consolidamento di frane minaccianti gli abitati cui provvede direttamente lo Stato escluse le provincie di Basilicata e Calabria e spostamento degli abitati, comprese le Provincie sudd. Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la costruzione di edifici e delle case dei proprietari meno agiati, resi inabitabili da pericoli di franamento, tabella *d*) ed *e*), ed art. 62, lettere *a*), *b*), *c*), della legge 9 luglio 1908, n. 445; art. 9, lettere *a*), e *b*). della legge 30 giugno 1909, numero 407 e art. 15, lett. *L*), (nn. 1, 2 e 3) della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1081 (Spesa ripartita)	1,500,0000	2,500,000
179	—	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341, 2 luglio 1902, n. 298, 8 luglio 1903, n. 311, 7 luglio 1904, n. 313, 29 dicembre 1904, n. 674, 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1 lett. *b*), 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1), 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15 lett. *g*), R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1741 (art. 1 lett. *a*) leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lett. *s*) e 19 luglio 1914, n. 769 art. 2 lett. *e*), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3 lett. *l*) e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081 e 4 ottobre 1917, n. 1679 (spesa ripartita)	3,000,000	—
180	—	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911 (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6 comma *c*, tabella *C*, lett. *c*), n. 12; 13 aprile 1911, n. 311; 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. *u*; 12 luglio 1912, n. 772, art. 2; 26 giugno 1913, n. 764, art. 2, lettera *a*; 5 maggio 1918, nn. 703 e 705. Concorso dello Stato nella ricostruzione di ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie meridionali continentali, e nelle isole (art. 4 della legge 24 dicembre 1908, n. 747 ed art. 9 lett. *d* del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1579, modificato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019. Fondo riunito in di-		

Numero del capitolo 1920-921	1921-922	DENOMINAZIONE	Stanziamenti Esercizio 1920-921	Esercizio 1921-922
		pendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507). (Leggi 22 dicembre 1910, n. 919, art. 6 comma *e*, in parte, e tabella *C*, lett. *e*, n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lett. *u*) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2 lett. *f*), R. decreto 22 settembre 1914, numero 1026 (art. 3 lettera *i*) e decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1081 (art. 1 lett. *f* e R. decreto 22 novembre 1919, n. 2464). (Spesa ripartita)	2,000,000	—
183 *bis*	—	Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgomberi di aree pubbliche, costruzioni di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, restauro degli stabili appartenenti a privati e concessione di sussidi per riparazione degli edifici di uso pubblico in dipendenza dei danni arrecati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919 (R. decreto 22 novembre 1919, n. 2587, 29 gennaio 1920, n. 129)	200,000	—
189	200	Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (RR. decreti 14 gennaio 1915, n. 8, 21 gennaio 1915, n. 97, 29 aprile 1915, n. 574, e decreti Luogotenenziali 11 luglio 1915, n. 1110, 14 ottobre 1915, n. 1531, 3 febbraio 1916, n. 142, 3 settembre 1916, n. 1250, 11 febbraio 1917, n. 262, articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028, e art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150)	4,000,000	2,000,000
189 *bis*	202	Lavori dipendenti dai terremoti del 2 dicembre 1917 e del 10 novembre 1918 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze e Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria e del 29 giugno 1919 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080, e art. 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150; e R. decreto 29 gennaio 1920, n. 129)	5,000,000	2,000,000
189 *ter*	207	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (decreto Reale 23 settembre 1920, n. 1315)	10,000,000	6,000,000
190	211	Riparazione e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lett. *a*) del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)	1,000,000	1,000,000
195	217	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, n. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella *C* annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297) dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, art. 6, dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244, e 1° aprile 1915, n. 426, dal decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503 e dal decreto Luogotenenz. 7 febbraio 1919, n. 150. (Spesa ripartita)	5,000,000	30,000,000
260	210	Spese per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 26 aprile 1917, nelle provincie di Arezzo e Perugia (decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1907, numero 1807, decreto Reale 29 gennaio 1920, n. 129)	500,000	500,000
265	—	Spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 10 settembre 1919; demolizioni e puntellamento di edifici pericolanti e sgomberi di aree pubbliche; ricoveri provvisori e stabili per le persone rimaste senza tetto ed opere igieniche indispensabili; concessione di sussidi per riparazioni di stabili appartenenti a persone di condizione povera; concessione di sussidi per riparare o ricostruire edifici pubblici, provinciali e comunali od appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico (art. 1 del Regio decreto 12 marzo 1920, n. 503)	800,000	—
		Totale	56,000,000	54,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro del tesoro BONOMI.

Il ministro dei lavori pubblici PEANO.

Regio decreto 13 marzo 1921, n. 317, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati;

Visto l'art. 4 aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina e nei limiti della indicata somma, dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. n. 13. Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc.	430,000 —
Cap. n. 13-*bis*. Compensi per lavori straordinari compiuti presso l'Amministrazione centrale, ecc.	40,000 —
Cap. n. 17. Spese casuali	3,000 —
Cap. n. 35. Pigioni per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	1,000 —
Cap. n. 38. Acquisto di stampati e di oggetti di cancelleria per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo	2,000 —
Cap. n. 39. Ufficiali della R. marina	1,000,000 —
Cap. n. 41. Indennità di corredo, assegni per distinzioni onorifiche e spese variabili per gli ufficiali della R. marina	20,000 —
Cap. n. 43. Corpo R. equipaggi - Vestiario	3,000,000 —
Cap. n. 44. Corpo R. equipaggi - Viveri	9,000,000 —
Cap. n. 46. Corpo R. Equipaggi - Compensi per servizi straordinari, ecc.	50,000 —
Cap. n. 50. Indennità per i personali militari della R. marina	100,000 —
Cap. n. 54. Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	2,000,000 —
Cap. n. 55. Istituti di marina, ecc.	200,000 —
Cap. n. 59. Servizio idrografico - Materiale	100,000 —
Cap. n. 60. Servizio ospedaliero per il corpo R. equipaggi	200,000 —
Cap. n. 64. Servizio aereonautico - Indennità al personale	200.000 —
Cap. n. 67. Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	1,220,000 —
Cap. n. 80. Spese generali pel funzionamento, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 86. Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	11,500,000 —
Cap. n. 87. Spese varie per il personale lavorante	2,000,000 —
Cap. n. 92. Assegni d'aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio	50,000 —
Totale	33,116,000 —
In diminuzione:	
Cap. n. 98-*bis*. Spese per la guerra	33,116,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 marzo 1921, n. 328, *che eleva la misura delle indennità per spese di giro agli ispettori ed agli altri funzionari del Fondo per il culto.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la tabella delle classi delle indennità per spese di giro agli ispettori ed agli altri funzionari del Fondo per il culto, destinati in Provincia, approvata con Nostro decreto 24 gennaio 1895, n. 75 e modificato con altro decreto Luogotenenziale 19 marzo 1916, n. 382;

Ritenuta la opportunità di elevare, in relazione all'aumentato costo della vita, la misura di tali indennità;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità per spese di giro agli ispettori ed agli altri funzionari del Fondo per il culto in Provincia è elevata, con decorrenza dal 1° marzo 1921, ad annue L. 3000, per quelli destinati nelle Provincie assegnate alla 1ª classe, ad annue L. 2000 per quelli destinati nelle Provincie assegnate alla 2ª classe e ad annue L. 1000 per quelli destinati nelle Provincie assegnate alla 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FERA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.